

MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Informazioni sulle modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all'estero oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia.

Di seguito riportiamo una sintesi delle indicazioni diramate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - *Ufficio Sesto*.

Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario

A) Studenti provenienti da scuole italiane all'estero parificate o aventi riconoscimento (si veda il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 al Titolo IX, Capo I, Art. 378 n. 1 e 2).

B) Studenti provenienti da scuole non italiane all'estero (si veda il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 al Titolo IX, Capo I, Art. 378 e 379).

In entrambi i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta.

Il Consiglio di classe deciderà in merito l'ammissione dell'alunno e la classe d'inserimento.

Si rammenta che (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Art. 45):

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Si suggerisce di avviare le pratiche con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico presentando la seguente documentazione:

1. Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico.
2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
 - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - *dichiarazione di valore "in loco"*, ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale.
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana.
5. Elenco dei documenti presentati.

A tale documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane.

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

(si veda l'Art. 13 della Legge 29 gennaio 2006, n. 29 che modifica il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 e il 3° comma dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità di seguito elencate.

Documentazione richiesta

1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale già Provveditorato degli Studi (v. modello).
2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
 - traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
 - legalizzazione della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana;
 - dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana competente relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.
3. Certificato di cittadinanza europea.
4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
5. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.

Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

6. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a comprovare i dati riportati nel curriculum, corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
7. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei ad attestare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano, partecipazione ad attività culturali italiane, prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
8. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
9. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

Per "*Rappresentanza diplomatico-consolare competente*" si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

Se lo studente non possiede titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste, inoltre, eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).

Attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria e Licenza Media

- Lo studente che possieda i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5 anni di scuola può ottenere l'equipollenza con il conseguimento dell'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria la Licenza elementare italiana.
- Lo studente che possieda i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 8 anni di scuola può ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media).

I documenti richiesti sono gli stessi elencati sopra.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

Domanda di equipollenza

(Fac – simile)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a ail.....trovandosi nella condizione dichiede ai sensi dell'art. 13 della L. 29/06, l'equipollenza al diploma di (indicare: attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di studio stranieroconseguito nell'anno..... (aggiungere "come candidato privatista" qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:

- in ordine al precisato titolo di studio straniero non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;
- di essere in possesso della cittadinanza europea;
- di aver trascorso all'estero, in qualità dii seguenti periodi e di avere la seguente residenza e il seguente recapito (no tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Il/La sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile.

Data,

Firma del richiedente

(o del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minorenni)

N.B.: La domanda va presentata all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi).

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia

(si veda il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Art. 382)

Comma 1 - I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione superiore. Condizione: l'iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

Comma 2 - Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rilascia un "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 266 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Comma 3 - La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall'Ufficio Scolastico Provinciale a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.

Modalità per la richiesta di "nulla-osta"

Per ottenere il "nulla osta" alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, i cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti devono presentare un'apposita domanda (si allega modello fac – simile), al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica – Ufficio Sesto, prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di "nulla osta" può essere presentata dall'interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatico-consolare italiana ovvero rilasciato da una Pretura civile.
La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare italiana competente.
3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 4.
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con allegata la traduzione ufficiale (v. sopra).
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenni, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il "nulla osta" è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.

Il "nulla osta" ha come unico scopo quello di verificare le seguenti condizioni:

- a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente, secondo le disposizioni di legge;